



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE - SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA
E L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)
aa.aa. 2021/2022 - 2024/2025**

premessato che

- l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) (di seguito denominata Azienda), dispone del Dipartimento del Farmaco, ritenuto idoneo per la formazione delle/degli specializzande/i in FARMACIA OSPEDALIERA;
- Il Dipartimento del Farmaco è articolato in:
 - SOC Farmacia Alto Friuli,
 - SOC Farmacia Bassa friulana,
 - SOC Farmacia S. Maria della Misericordia,
 - SOC farmacia territoriale,
 - SOC Politiche del farmaco e governo dei percorsi di appropriatezza.
- il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 1.8.2005, come modificato per la Fisica Medica e la Farmacia Ospedaliera dal D.M. 31.7.2006, recante norme sul riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e in particolare l'art. 3, prevede che ciascuna Scuola operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti; volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale;
- il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29.03.2006 ha definito, sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali e, in particolare, i requisiti strutturali, assistenziali e disciplinari che devono essere posseduti dalle strutture sanitarie facenti parte delle reti formative delle Scuole al fine di consentire il completamento dell'attività professionalizzante delle/degli specializzande/i;
- è interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (di seguito denominata Scuola di Specializzazione) ottenere che le/i discenti ad essa iscritte/i possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Farmaceutica ospedaliera e territoriale e, dall'altro, avvalersi delle strutture operative e tecnico logistiche della suddetta Azienda per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche anche al fine dell'elaborazione di tesi di specializzazione;
- è interesse dell'Azienda acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con la Scuola di Specializzazione, dovendosi postulare che da ciò abbia a derivare un miglioramento delle prestazioni che in essa si svolgono;



– sulla materia esiste una precisa convergenza di operatività e di ricerca tra l'Università e l'Azienda;

tra

l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, codice fiscale n. 94021400026, rappresentata dal Rettore, Prof. Gian Carlo Avanzi, nato a Torino, il 13/07/1954, domiciliato per la sua carica in Vercelli, Via Duomo, 6 (di seguito denominata Università)

e

l'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC), C.F./P.I.V.A. 02985660303, con sede in Via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it, rappresentata dal Direttore generale dott. Denis Caporale nominato con D.G.R. 591 del 21.04.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda,

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Allo scopo di attivare un rapporto di collaborazione tra l'Università e l'Azienda ASU FC per lo svolgimento di attività formative per le/gli specializzande/i iscritte/i alla Scuola di Specializzazione e per l'utilizzo del personale didattico, scientifico e delle strutture del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda, anche al fine dell'apporto di questa struttura ai compiti didattici, di ricerca e di preparazione professionale di personale sanitario, l'Università, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione si avvale, nell'ambito della Scuola di Specializzazione, delle strutture nonché del personale dirigente del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda quale struttura complementare.

ARTICOLO 3

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 2, l'Azienda:

- dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 definente gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi altresì a comunicare all'Università ogni eventuale variazione dovesse intervenire relativamente agli standard in parola;
- mette a disposizione dell'Università per le necessità di formazione delle/degli specializzande/i iscritte/i alla Scuola di Specializzazione, spazi e attrezzature e si impegna a garantire l'espletamento delle attività professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacità professionali nell'ambito delle attività elettive pratiche e di tirocinio di



Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale definite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione conformemente all'ordinamento didattico e al piano di studi del percorso formativo. A tal fine apposite/i tutor aziendali individuate/i dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa guideranno la/lo specializzanda/o impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività dell'Unità Operativa. Ciascuna/Ciascun tutor non potrà contemporaneamente seguire un numero di specializzande/i in formazione specialistica superiore a 3;

- si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dalle/dagli specializzande/i, illustrati e certificati, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione, sotto la guida della/del Dirigente responsabile dell'Unità Operativa presso la quale la/lo specializzanda/o espleta le attività previste dal programma formativo;

l'Università:

- può avvalersi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa in materia di insegnamento, presso il Dipartimento del Farmaco, di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della Scuola di Specializzazione e attribuire al personale dirigente della stessa, nel quadro del programma dell'attività didattica della Scuola, le funzioni di professoressa/professore a contratto per l'esperienza di:
 - corsi di insegnamento integrativi;
 - gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
 - forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate ed altre forme di collaborazione didattica.

Purché tale personale sia concordemente ritenuto dalle parti specificamente idoneo a fornire una adeguata preparazione tecnico-pratica alle/agli specializzande/i in Farmacia Ospedaliera.

ARTICOLO 4

La prestazione didattica del personale del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda, sarà svolta a titolo gratuito e senza nessun alcun onere per l'Università.

ARTICOLO 5

L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica, al personale del Dipartimento del Farmaco dell'Azienda, avverrà su proposta deliberata dal Consiglio della Scuola e previa delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Farmaco, informato la/il Direttrice/Direttore Generale.

ARTICOLO 6

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il personale docente eventualmente designato.

ARTICOLO 7



Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività, le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta.

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nel formulare le suddette modalità, dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso il Dipartimento del Farmaco, siano coordinate con le attività specifiche di questa.

La/Il Direttrice/Direttore della Scuola di Specializzazione e la/il Responsabile del Dipartimento interessato si confronteranno direttamente per il coordinamento di tali attività didattiche che saranno approvate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

ARTICOLO 8

La/Il Direttrice/Direttore della Scuola di Specializzazione e la/il Direttrice/Direttore del Dipartimento del Farmaco, vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche, nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della convenzione stessa dovesse suggerire.

ARTICOLO 9

L'Azienda provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività formativa specifica posta in essere dalle/dagli specializzande/i, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del Decreto Interministeriale n. 68/2015.

Durante lo svolgimento di attività didattiche presso le strutture dell'Università e durante la partecipazione a convegni o seminari di studio (in Italia e all'estero), possibile solo previa autorizzazione dell'Università, la copertura del rischio infortunio è a carico dell'Università stessa.

ARTICOLO 10

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003, così come aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), l'Azienda e l'Università riconoscono di agire in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna delle parti tratterà nell'esecuzione della presente convenzione e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR, l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio e la designazione della/o specializzanda/o quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le/Gli specializzande/i assumono l'impegno di attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le informazioni e le notizie di cui verranno a conoscenza, anche occasionalmente, durante lo svolgimento della loro attività.

ARTICOLO 11



L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria alle/agli specializzande/i in Farmacia Ospedaliera durante l'attività presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché alle/agli specializzande/i in Farmacia Ospedaliera vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate/i ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e sono comunicate alla/al farmacista in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

In caso di infortunio connesso all'attività formativa professionalizzante svolta dalla/o specializzanda/o, verrà applicata la procedura interna dell'Azienda relativa alla "Gestione infortuni e incidenti a rischio biologico".

ARTICOLO 12

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, ha durata quadriennale a decorrere dall'a.a. 2021-2022 della Scuola di Specializzazione ed è rinnovabile, attraverso nuova manifestazione di volontà tra le parti.

ARTICOLO 13

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è posta a carico dell'Università e assolta in modo virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 272003 del 12/06/2003 e successive integrazioni).

La presente convenzione è sottoscritta con firme digitali ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, l. 241/90 e s.m.i.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE

Il Rettore

Prof. Gian Carlo AVANZI

PER L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI
CENTRALE

Il Direttore Generale

dott. Denis CAPORALE